



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 1^ AFFARI GENERALI - STATISTICA - SERVIZI SOCIALI – CULTURALI -  
DEMOGRAFICI**

**DETERMINAZIONE**

N.280 del 06-07-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:  
SISMA 2016 - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL  
50% DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO- CAT. C.1 - PERIODO 13.07.2020 -  
31.12.2020.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico magnitudo 6,0  $\pm$  0,3, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili, causando notevoli danni a strutture pubbliche e private anche nel Comune di Camerino;

**PRESO ATTO** delle ulteriori due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, verificatesi in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19,30 e alle ore 21,18, con epicentro in provincia di Macerata (zona di Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera) e dell'ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo momento 6.5 e verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7,40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a circa 7 km da Castelsantangelo Sul Nera, in conseguenza dei quali il Consiglio dei Ministri con deliberazioni rispettivamente del 27.10.2016 e del 31.10.2016 ha esteso gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del 25/08/2016 anche a tali eventi sismici;

**VISTO** che l'art. 4 del D.L. n. 205 dell'11.11.2016, autorizzava i comuni interessati dalla crisi sismica a effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di all'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, e specificava che: "... le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni

a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”;

**DATO ATTO** che:

- a seguito di detta disposizione il Comune di Camerino, inviava alla Regione Marche il fabbisogno del personale da assumere per far fronte alle necessità collegate agli adempimenti connessi alla crisi sismica e che con nota prot. n. 885461 del 15.12.2016, assunta al protocollo dell'ente al n. 10380 del 15.12.2016, la Regione Marche autorizzava il Comune di Camerino all'assunzione di n. 8 unità di personale, lasciando a questo Ente l'individuazione dei profili professionali del personale da assumere;
- con nota prot. n. 895743 del 20.12.2016 la regione Marche comunicava i criteri e le modalità per l'assunzione di personale specificando che in casi straordinari e motivati e ad invarianza di spesa, si poteva procedere anche ad assunzioni a tempo parziale;
- con successiva nota protocollo n. 525127 del 05/06/2017 la Regione Marche autorizzava il Comune di Camerino ad assumere ulteriori n. 4 unità di personale a tempo determinato;
- tutte le assunzioni sono state perfezionate;

**VISTO** che si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di tutte le unità sopra autorizzate;

**DATO ATTO** che la fase di emergenza collegata alla crisi sismica iniziata ad agosto 2016 non è ancora terminata e che le figure professionali suddette risultano essere determinanti per lo svolgimento delle pratiche tecniche e amministrative collegate alla fase di ricostruzione;

**Considerato che** la struttura USR della Regione Marche:

- a) con nota prot. 66813 del 23/09/2019 comunicava che, richiamate anche le comunicazioni pregresse, restavano fermi taluni criteri e modalità delle prestazioni lavorative del personale e per la rendicontazione periodica di spesa, di seguito succintamente riepilogate:
  - costo annuo rimborsabile per ciascuna ulteriore unità autorizzata pari ad € 41.428,57;
  - deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine da 36 mesi a 48 mesi (ex art. 50, commi 11 e 12 del C.C.N.L. del 21.05.2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro;
  - numero di 180 ore annue pro-capite riconoscibile per attività lavorativa di carattere straordinario, connessa in via esclusiva alla ricostruzione, sulla base della certificazione e rendicontazione dell'Ente datore di lavoro.
- b) Con nota prot. 91604 del 05.12.2019 comunicava che:

“Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non

trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018).”;

**Vista** la l. 145/2018 che all'art. 1, comma 990, così dispone:

“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al **31 dicembre 2020**, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati”;

**Vista** la propria determinazione n. 89 del 23.06.2017 (Reg. Gen. n. 367/2017) con la quale si procedeva ad assumere il Sig. Ivano Falzetti – a tempo determinato e parziale al 50% in qualità di “Istruttore informatico” - Cat. C - per il periodo dal 1.07.2017 al 30.06.2018 ai sensi dell'art. 50-bis Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189;

**Viste** le proprie determinazioni:

- n. 111 R.G. n. 465 del 20.06.2018, con la quale si procedeva a prorogare la suddetta assunzione ai sensi dell'art. dell'art. 50-bis Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” fino al 31.12.2018;
- n. 290 R.G. n. 1134 del 31.12.2018 con la quale si procedeva a prorogare la suddetta assunzione ai sensi dell'art. dell'art. 50-bis Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” fino al 31.12.2019;
- n. 622 R.G. n. 1712 del 27.12.2019 con la quale si procedeva a prorogare la suddetta assunzione ai sensi dell'art. dell'art. 50-bis Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” fino al 30.06.2020 (data di raggiungimento di n. 36 mesi di servizio);

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 200 del 17.12.2019 avente ad oggetto: “Sisma 2016 – Atto di indirizzo per proroga contratti a tempo determinato” con la quale si autorizza, tra l'altro, la stipula di ulteriori contatti di lavoro individuali con scadenza 31.12.2020 con il personale che nel corso dell'anno 2020 raggiunge i 36 mesi di assunzione e previa sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a 10 giorni, avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, comma 11 del CCNL del 21.05.2018 Funzioni Locali;

**Visto** che, ai sensi dell'art. 50, comma 11, lett. e) del C.C.N.L. Funzioni locali 21.05.2018 la prosecuzione del suddetto contratto di lavoro può essere disposta dal 15.06.2020 e sino al 31.12.2020 (termine di scadenza della gestione straordinaria sisma 2016);

**Visto** lo schema di contratto di lavoro individuale a tempo determinato da poter utilizzare nel caso di deroga alla durata dei 36 mesi, prevista dagli articoli 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018, dei contratti a tempo determinato di cui alle assunzioni dell'articolo 50 bis del decreto legge 189/2016 trasmesso dalla Regione Marche - Ufficio Speciale Ricostruzione - P.F. Risorse Organizzative, Umane, Strumentali e Contabili, Coordinamento Ricostruzione Produttiva e Consulenza;

**Rilevato** che sussistono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per dar corso al rinnovo dell'assunzione a tempo determinato e part-time 50% del Sig. Falzetti Ivano – Istruttore Informatico – Cat. C.1;

**Rilevato** che il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 rimanda alle vigenti disposizioni di legge ed al C.C.N.L. la disciplina delle necessità organizzative che richiedono l'impiego di forme contrattuali flessibili;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il CCNL Funzioni locali 21/05/2018;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prorogare dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2020 l'assunzione a tempo determinato e parziale al 50% del dipendente Sig. Falzetti Ivano, salvo eventuale proroga, presso l'Ufficio Sisma del Comune di Camerino, a seguito del Sisma del 24.08.2016 e seguenti, con profilo di Istruttore Informatico – Cat. C.1;
- 3) Approvare lo schema di contratto di lavoro individuale a tempo determinato, come sotto riportato, da poter utilizzare nel caso di deroga alla durata dei 36 mesi, prevista dagli articoli 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018, dei contratti a tempo determinato di cui alle assunzioni dell'articolo 50 bis del decreto legge 189/2016 trasmesso dalla Regione Marche - Ufficio Speciale Ricostruzione - P.F. Risorse Organizzative, Umane, Strumentali e Contabili, Coordinamento Ricostruzione Produttiva e Consulenza;
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei relativi capitoli di bilancio;
- 5) Dare atto che in base a quanto disposto da CCNL la seguente unità di personale può effettuare lavoro straordinario nel limite di 90 ore annue e nel limite massimo mensile di 7,5 ore per le operazioni inerenti la ricostruzione post – sisma 2016;
- 6) Di prendere atto che gli emolumenti relativi al suddetto dipendente sono a totale carico dei fondi per l'emergenza terremoto gestiti dalla Regione Marche, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

7) Di comunicare i dati relativi al presente contratto a tempo determinato alla Regione Marche.

**Prot. n.**

**CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE**  
**(art. 50, commi 11 e 12, CCNL Funzioni locali del 21/05/2018)**

**TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO**  
**ORARIO: PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI**

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il Comune di \_\_\_\_\_ rappresentato dal \_\_\_\_\_

e

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CF: \_\_\_\_\_,

in riferimento all'assunzione a tempo determinato, PART TIME verticale/orizzontale, 18 ore settimanali (50% prestazione lavorativa), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, approvata con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali, vigente nel tempo, dalle norme di legge vigenti in materia, dallo statuto comunale nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze dagli organi o dirigenti dell'ente.

Richiamati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il Comune di \_\_\_\_\_ e il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria \_\_\_\_\_, e stipulati in data \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge 189 del 2016.

Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi.

Tenuto conto che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi del/della dipendente \_\_\_\_\_, il/la quale con la sottoscrizione del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018.

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra - lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;
- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

**Le parti stipulano quanto segue:**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, sede \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ assume a tempo determinato e a tempo parziale verticale/orizzontale al 50% della prestazione lavorativa per una durata di 18 ore settimanali il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CF. : \_\_\_\_\_, che accetta l'assunzione medesima.

2. L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell'art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016 convertito con modificazioni in L. 229/2016 per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non è prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa.

3. L'inquadramento professionale temporaneo è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE: \_\_\_\_\_

CATEGORIA: \_\_\_\_\_ - POSIZIONE ECONOMICA: \_\_\_\_\_

e le mansioni corrispondenti sono indicate nell'allegato al presente contratto, parte integrante dello stesso, fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

**4.** Il trattamento economico normativo della dipendente è determinato secondo quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Funzioni locali.

**5.** Gli emolumenti relativi al periodo di lavoro di cui al presente contratto saranno corrisposti mensilmente a decorrere dal mese di \_\_\_\_\_.

**6.** Il TFR (trattamento di fine rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto direttamente dall'INPS previa comunicazione da parte del Comune di Camerino.

**7.** Il/La dipendente sarà assegnato/a al Servizio \_\_\_\_\_.

**8.** L'orario di lavoro è stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato come da disposizione del/della Responsabile dell'area \_\_\_\_\_ nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il rispetto dell'orario assegnato è, per il/la lavoratore/lavoratrice, specifico obbligo contrattuale.

**9.** In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**10.** Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo di cui alle vigenti normative contrattuali previste per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

**11.** Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

**12.** In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 51, comma 1, lettera b), del CCNL del 21/05/2018 e dall'art. 71 D.L. 112 del 25.06.2008 convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e successive modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10 del CCNL del 21/05/2018.

**13.** Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 4 dell'art. 51 del CCNL del 21/05/2018 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

**14.** Il/La lavoratore/lavoratrice, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli/le vengono affidate con la massima diligenza ed osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiara, altresì, di



prendere integrale conoscenza del Codice disciplinare vigente nell'Ente che ritira all'atto della sottoscrizione del presente contratto unitamente a:

- Copia art. 23 C.C. N.L. del 06.07.1995;
- Copia artt. 20, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008
- Copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Copia del Capo II "Tutela della salute della lavoratrice" articoli da 6 a 15 ed allegati A), B), C) del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151;

**15.** Per quanto non disciplinato tra le parti si fa riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente nonché alle norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

**16.** In attuazione della legge sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), il lavoratore contraente autorizza il Comune di Camerino al trattamento dei dati e il Comune di Camerino garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute.

Letto e sottoscritto in \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile ufficio sisma

Il/La

Lavoratore/Lavoratrice contraente

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. E' redatto su tre pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al/alla lavoratore/lavoratrice ed uno conservato agli atti del Comune di Camerino.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti servizi:

- Settore AA.GG.;
- Servizio personale;
- Sig. Ivano Falzetti;
- Albo.

Il Responsabile del Settore 1<sup>^</sup>  
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -  
Culturali - Demografici  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERI:

## REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

06-07-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 06-07-2020

Il Responsabile del Settore 1^  
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -  
Culturali - Demografici  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1493

Camerino, 07-07-2020

Il Responsabile del Settore 1^  
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -  
Culturali - Demografici  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili